



ASSOCIAZIONE "DI VETRO"

Associazione culturale

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE DURATA

Art.1 - E' costituita un'Associazione Culturale con sede in Sansepolcro (Ar), nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, denominata "Associazione culturale Di Vetro APS" in conformità al dettato dell'art.35 del D. lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera dell'Assemblea. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 – L'Associazione "Di Vetro.APS" piu' avanti chiamata Associazione per brevità, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità sociali.

SCOPO

Art.3 - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore attività di interesse generale lett.d e lett.i Ed in particolare persegue le seguenti finalità di promozione della cultura e della sperimentazione nei campi dell'arte del vetro, del designer, dell'editoria, al fine di incentivare uno sviluppo culturale, formativo ed innovativo.

Art.4 - L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: organizzazione e promozione di mostre e fiere nazionali ed internazionali, progettazione, organizzazione e gestione di laboratori, strutture e servizi, con particolare riferimento a laboratori territoriali, centri di informazione e documentazione, educazione e formazione; gestione di musei, biblioteche, beni culturali e simili, organizzazione e promozione di iniziative territoriali rivolte alla creazione ed incremento di flussi turistici attinenti allo scopo sociale; organizzazione e realizzazione in proprio o con la collaborazione di altri organismi tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, di congressi, seminari, incontri fiere, corsi di specializzazione o qualificazione al fine del conseguimento delle finalità statutarie; produzione , distribuzione diffusione di materiale tecnico, culturale, didattico, attraverso radio, televisione, web, compreso pubblicazioni , stampati attinenti lo scopo sociale; la gestione di servizi di accoglienza nei musei e attività complementari, compresi allestimenti e adeguamenti di percorsi espositivi, all'interno di strutture a carattere culturale pubbliche e/o private (musei, raccolte d'arte, palazzi storici)

Art.5 – E' fatto divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione; eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione per lo svolgimento delle predette attività si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati o terzi non soci occasionalmente.

Art.6 - L'associazione ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017 potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art.7 – L'Associazione potrà sempre in via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale:

assumere dallo Stato, da Enti Pubblici, da Società e da privati in genere, appalti e gestione di opere ed impianti pubblici e privati;

ottenere ed acquistare il diritto di esclusività, mediante brevetti o marchio di disegni, prodotti, strumenti, metodi, processi di lavorazione, macchine, dispositivi, modelli di attuazione industriale;

assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio;

acquistare, vendere e permutare beni immobili, nonché assumerli e concederli in affitto;

stipulare con enti pubblici e privati, contratti, convenzioni, accordi di programma e protocolli d'intesa.

SOCI.

Art.8 - Potranno diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come soci altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro,

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio viene annotata sul libro soci. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art.9 - I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente;

Essi, hanno inoltre il diritto di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabili e trasmissibile;

Qualora si rilevasse un comportamento o atti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato.

Art.10 – La qualità di socio si perde:

- su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 6 mesi dal mancato pagamento della quota sociale annuale.
- Morte
- Dimissioni
- Esclusione

Volontari

Art.11 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Ai sensi dell'art.17 c.4 del D.Lgs 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art.18 c.1 del D.Lgs.117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in apposito registro.

Sostenitori

Art.12 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art.13 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

ORGANI E CARICHE ELETTIVE

Art.14 - Gli organi sociali sono:

- . l'Assemblea generale dei Soci;
- . il Presidente;
- . il Consiglio Direttivo.
- . Il collegio dei revisori (ove previsto)

Art.15 – Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci e ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per stabilire gli indirizzi, i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione, contenente anche le direttive economiche e finanziarie. Essa ratifica l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione. Ha il compito, inoltre di deliberare sulle modifiche del Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta cio' venga richiesto dal Presidente , dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci. Le adunanze si terranno, di norma, presso la sede dell'associazione, o in qualunque altro luogo. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, posta elettronica, telegramma, o con affissione in sede. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora dell'adunanza sia di prima che di eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire almeno il giorno successivo.

Art.16 – L'Assemblea è validamente costituita quando, in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, mentre in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale e possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Per la modifica del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. I verbali delle assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente. Le decisioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.



.Art.17 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale; dura in carica per 3 anni ed è rieleggibile. Viene eletto dall'Assemblea, e nella stessa viene nominato anche il Vice Presidente. E' autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza, svolge funzioni ordinaria amministrazione, e gli potranno essere attribuiti eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali e a medio termine, convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione, stipulare contratti e convenzioni, ordinare le spese nei limiti dello stanziamento di bilancio. Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione, determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità dell'Associazione, emanare regolamenti interni. Egli, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi tecnici e scientifici determinandone la durata, il funzionamento e gli obiettivi, nonché i compensi.

Art.18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Essi devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati. Non può essere eletto Consigliere e se eletto decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici. I consiglieri dovranno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo affissione nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo email. In caso di urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato via telefono con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il tesoriere, e il segretario.

Ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Ad esso compete, inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, di predisporre il bilancio, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea, di stabilire le quote annuali dei soci. Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Le deliberazioni verranno verbalizzate e sottoscritte dal presidente e dal Segretario.

Art.19 - Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti dell'art.30 del D.Lgs.117/2017 l'Assemblea elegge un Organo di Controllo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art.2399 del C.C.. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 c.2 del C.C.: Nel Caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.. L'Organo di controllo vigilia sull'osservanza della legge dello statuto, sui principi della corretta amministrazione. Esercita anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del codice del Terzo settore. L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il compenso ai membri dell'organo di controllo, se esterni all'associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Art.20 -Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio, verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo e di previsione devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite da quote associative degli aderenti; contributi da privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari; ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. n.117/17 comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili e mobili, azioni, obbligazioni, o altri titoli pubblici e privati, donazioni, lasciti o successioni, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art.21 - Scioglimento

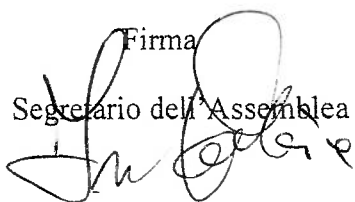
Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea, sarà devoluto previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore

Art.21 - Norme finali

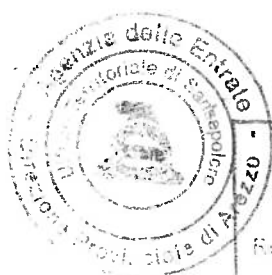
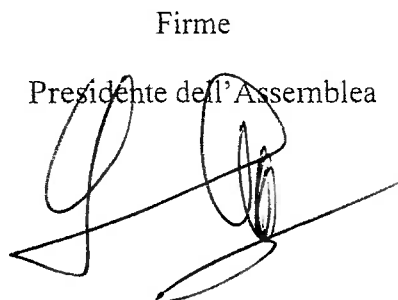
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 14/12/2023

Firma
Segretario dell'Assemblea



Firme
Presidente dell'Assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE	
Ufficio Territoriale di Sansepolcro	
Registrato il	28/12/2023
	3 245
R € 0,00	

REGISTRAZIONE STATUTO